



I.S.I.S. “A. Gramsci – J.M. Keynes”

**IL DIRITTO COMMERCIALE
L’IMPRESA E LA SOCIETA’**

“I mercati sono mossi da spiriti animaleschi, e non dalla ragione.”

JOHN MAYNARD KEYNES



Elaborazione a cura della prof.ssa Loredana Rizzi
A.S. 2017/2018

1. NOZIONE DI IMPRENDITORE

Imprenditore è, sotto il profilo giuridico, colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c.).

I caratteri dell'attività dell'imprenditore sono:

- **economica** ossia svolta con criteri di economicità (costi inferiori ai ricavi);
- **organizzata** cioè l'imprenditore organizza i fattori produttivi;
- **professionale** ovvero attività abituale, non occasionale;
- **per la produzione e lo scambio di beni e servizi** cioè attività creativa di ricchezza; l'impresa deve produrre per il mercato.

La definizione di **impresa** si ricava facilmente da quella di imprenditore. Pertanto l'impresa è l'attività esercitata dall'imprenditore. Giuridicamente si tratta di un'attività (l'organizzazione dei fattori produttivi) consistente in una serie di atti coordinati e diretti alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Titolare dell'impresa, a cui fa capo quindi l'intero rischio economico, è l'imprenditore. Per identificarlo tra i vari soggetti che operano nell'impresa si ricorre al principio della **spendita del nome**: è imprenditore colui nel cui nome l'impresa è esercitata.

Le imprese vengono classificate in vario modo. Tale **classificazione** è rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina (statuti).

Accanto ad uno **statuto generale** dell'imprenditore, che comprende il complesso delle norme che si rivolgono a tutti gli imprenditori, vi sono vari statuti speciali relativi a determinate categorie di imprenditori.

In base ai soggetti, si distingue tra imprese pubbliche e imprese private. Queste ultime hanno come titolare una persona fisica (impresa individuale) o un ente privato (impresa collettiva); tra le imprese collettive ricordiamo le società.

Le imprese sono pubbliche quando l'imprenditore titolare è un ente pubblico che la gestisce per il conseguimento di un interesse collettivo.

L'impresa familiare è un'impresa individuale nella quale collaborano, accanto al titolare, il coniuge o i suoi parenti entro il terzo grado o i suoi affini entro il secondo grado (art. 230 bis c.c.). Ai familiari collaboratori sono riconosciuti particolari diritti.

In base alle dimensioni, si distinguono le piccole imprese dalle imprese non piccole.

La nozione di piccola impresa si ricava dalla definizione di **piccolo imprenditore** contenuta nell'art. 2083 c.c.: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della famiglia. Il criterio della prevalenza del lavoro proprio dell'imprenditore (sul capitale impiegato e sul lavoro altrui) è utilizzato come criterio generale di identificazione della piccola impresa.

Per l'**artigiano** è previsto un particolare statuto derivante dalla legge quadro dell'artigianato (L. 443/1985) la quale fissa i principi cui dovranno attenersi le Regioni nel legiferare.

In base all'attività svolta, si distingue tra imprese agricole e imprese commerciali. Anche in questi casi la nozione si ricava dalle definizioni di imprenditore fornite dal codice.

Imprenditore agricolo è colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, allevamento degli animali e attività connesse.

2. L'IMPRESA COMMERCIALE

E' **imprenditore commerciale** quello che esercita una delle seguenti attività elencate dall'art. 2195 c.c.: industriale diretta alla produzione di beni e servizi; intermediaria nella circolazione dei beni; di trasporto per terra, per acqua o per aria; bancaria o assicurativa; attività ausiliarie delle precedenti.

L'imprenditore commerciale non piccolo è sottoposto ad un regime normativo particolarmente rigoroso che si aggiunge a quello generale comune a tutti gli imprenditori. (**statuto dell'imprenditore commerciale**).

Per esercitare l'impresa commerciale è necessaria la piena **capacità di agire**. Gli incapaci possono tuttavia, previa autorizzazione giudiziaria, continuare l'esercizio di un'impresa già iniziata per il tramite dei loro rappresentanti legali (genitori, tutore), se incapaci assoluti, o con l'assistenza del curatore, se incapaci relativi.

L'emancipato può inoltre essere autorizzato anche ad iniziare l'impresa.

Per le imprese commerciali, in conseguenza dell'importanza economica del loro agire e dei numerosi soggetti coinvolti, sono previste particolari forme di **pubblicità**. In particolare, a tale scopo, il codice civile (art. 2188) ha previsto l'istituzione del **registro dell'impres**e nel quale devono iscriversi tutti i fatti e gli atti inerenti all'esercizio dell'impresa ritenuti rilevanti per i terzi (inizio e cessazione dell'impresa, nomina dei procuratori ecc.). Il registro si compone di una sezione ordinaria, per le iscrizioni previste dal codice civile, e di una sezione speciale aggiuntive con funzioni di pubblicità notizia. L'iscrizione nel registro (sezione ordinaria) ha **efficacia di pubblicità dichiarativa**: serve cioè a rendere opponibile gli atti ai terzi ma non è requisito necessario per assumere la qualifica di imprenditore.

L'imprenditore commerciale è poi obbligato a tenere, nel rispetto di modalità stabilite dalla legge, determinate **scritture contabili**. Tali scritture fanno prova contro l'imprenditore anche se irregolarmente tenute; fanno prova a favore soltanto nei confronti di altri imprenditori e se regolarmente tenute.

L'imprenditore nella sua attività si avvale di **collaboratori** autonomi e subordinati. Tra questi ultimi (collaboratori subordinati) meritano particolare attenzione tre figure dotate di speciali poteri di rappresentanza: institori, procuratori e commessi.

L'istitutore è colui che viene preposto (porre a capo) dal titolare all'esercizio di una impresa commerciale o di un ramo di essa o di una sede secondaria (art. 2203 c.c.), in pratica è l'alter ego dell'imprenditore.

Il **procuratore** è colui che, in base ad un rapporto continuativo, ha il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo ad essa preposto (art. 2209 c.c.), in pratica è il dirigente di un'impresa.

Il **commesso** è colui che ha il potere di compiere per l'imprenditore gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui è incaricato e che di solito si svolgono a contatto del pubblico (art. 2210 c.c.) ad esempio gli impiegati di banca, i commessi di negozio, i camerieri, gli addetti alla biglietteria ecc.

Un'altra caratteristica saliente dello statuto dell'imprenditore commerciale è data dalla sottoposizione a particolari **procedure esecutive** (dette **concorsuali**) in caso di insolvenza, tra le quali la più diffusa è il **fallimento**.

3. L'AZIENDA

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.).

Essa è composta di vari **elementi**: beni materiali (immobili, mobili, macchine, merci ecc.), beni immateriali (avviamento, segni distintivi dell'impresa, creazioni dell'ingegno).

I segni distintivi dell'azienda hanno la funzione di identificare l'imprenditore sul mercato e di consentire ai consumatori e agli utenti di distinguere fra i prodotti e le imprese concorrenti.

Segni distintivi sono: la ditta, l'insegna e il marchio.

- La **ditta** è il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la sua impresa. Es. Maglificio Corrado Rinaldi.

- **L'insegna** contraddistingue i locali dove l'impresa viene esercitata. Es. Bar Mario.
- Il **marchio** è il segno distintivo dei prodotti di un'impresa. Es. Lacoste – Ferrari ecc.

Oltre ai segni distintivi, sono beni immateriali costitutivi dell'azienda anche le **creazioni dell'ingegno**. Si tratta delle invenzioni industriali, dei **modelli d'utilità, modelli e disegni ornamentali** e delle opere dell'ingegno letterarie, artistiche e scientifiche.

L'invenzione è la nuova soluzione di un problema tecnico atta a concrete realizzazioni nel campo industriale. All'autore dell'invenzione spettano il **diritto morale** (indisponibile, imprescrittibile) di essere riconosciuto autore dell'invenzione, e il diritto patrimoniale (disponibile) di attuare in esclusiva l'invenzione e di trarne tutte le utilità economiche nel territorio di uno o più Stati.

Il diritto patrimoniale si acquista con il **brevetto**.

All'autore delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative ecc. spetta il **diritto d'autore**.

L'avviamento è la capacità dell'azienda di produrre reddito, in modo potenziale. **L'avviamento** dipende da elementi soggettivi legati alle particolari capacità organizzative dell'imprenditore e da elementi oggettivi, inerenti alle caratteristiche dei beni aziendali e all'ubicazione dei locali. A titolo d'esempio l'avviamento di un'edicola posta in una zona periferica scarsamente abitata sarà evidentemente inferiore rispetto all'avviamento dell'edicola collocata nel centro della città con intenso traffico pedonale.

L'azienda, quale complesso unitario, composta di elementi di vario genere, può essere oggetto di **negozi** di tipo diverso con i quali l'imprenditore **trasferisce** ad altri la propria azienda (vendita, permuta, donazione) oppure costituisce su di

essa, a favore di terzi, un diritto di godimento reale (usufrutto) o personale (affitto).

4. LA LIBERA CONCORRENZA

La Costituzione, all'art. 41, afferma il principio della libertà di iniziativa economica privata a cui è strettamente collegato il principio della libertà di concorrenza. Alla **libera concorrenza** viene riconosciuto un ruolo positivo per la società: essa, infatti, contribuisce ad elevare il livello qualitativo dei prodotti, costituendo nello stesso tempo un efficace strumento di regolamentazione dei prezzi. Il monopolio (trust), al contrario, si caratterizza per la presenza sul mercato di una sola impresa che, non temendo la rivalità di concorrenti, ha maggiori possibilità di imporre le proprie condizioni a danno dei consumatori.

Allo scopo di evitare restrizioni del libero gioco della concorrenza, l'Unione Europea e lo Stato italiano hanno predisposto apposite **normative anti-trust**.

La libertà di concorrenza può subire delle **limitazioni** di vario genere, sia per opera delle leggi (limitazioni legali), sia per volontà degli stessi imprenditori (limitazioni convenzionali). Tra queste ultime vi sono i patti di non concorrenza e i consorzi.

- **I patti di non concorrenza** sono veri e propri accordi limitativi della concorrenza con i quali gli imprenditori si impegnano a non farsi concorrenza in determinati settori o zone di vendita (intese) o ad osservare determinate regole comuni (cartelli).
- Il **consorzio** è un contratto con il quale più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi dell'attività economica (art. 2602 c.c.).

La concorrenza tra imprenditori è libera, ma deve esercitarsi con metodi leali, cioè con l'osservanza di determinate regole che assicurino il corretto svolgimento della competizione economica.

Per l'art. 2598 c.c. compie atti di **concorrenza sleale** chiunque:

- con atti idonei crea confusione con l'attività di un concorrente. Es. imita i prodotti di un concorrente per sfruttare il successo che il concorrente ha sul mercato.
- denigra le imprese concorrenti diffondendo notizie false e apprezzamenti sui prodotti e sulle attività di un concorrente tali da determinare il discredito.
- fa uso diretto o indiretto di qualsiasi altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. Es. spionaggio industriale.

5. LE SOCIETA' IN GENERALE

La **società** è l'esercizio in forma collettiva dell'impresa. I soggetti pongono in essere un'impresa collettiva per realizzare scopi di natura ideale oppure per conseguire dei profitti (utili) da ripartirsi tra loro. Nel primo caso siamo in presenza di una associazione; nel secondo caso siamo in presenza di una società. Con il **contratto di società** due o più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). Dall'art. 2247 c.c. emerge che i **caratteri essenziali** del contratto di società sono:

- pluralità dei soci;
- il conferimento di beni e servizi; l'insieme dei conferimenti costituisce il capitale sociale.
- l'esercizio in comune di un'attività economica;
- la divisione degli utili.

L'atto costitutivo va tenuto distinto dallo statuto. Mentre **l'atto costitutivo** contiene la volontà contrattuale dei soci di costituire la società, lo **statuto**

contiene le regole per il suo funzionamento. In caso di contrasto tra le norme dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde (art. 2328 c.c.). La legge prevede in modo tassativo i **tipi di società** non consentendo all'autonomia delle parti di porne in essere altri tipi di società. E' possibile classificare le società secondo vari criteri distintivi.

A seconda dello **scopo economico** perseguito si distinguono in società lucrative, se hanno di mira la realizzazione di un utile da ripartire tra i soci, e società mutualistiche, se mirano prevalentemente a favorire i soci fornendo loro beni, servizi, occasioni di lavoro a condizioni privilegiate.

In relazione all'attività economica svolta (**oggetto**) si distinguono in società commerciali, quando hanno per oggetto una delle attività elencate dall'art. 2195 c.c. , e società non commerciali quando svolgono un'attività diversa, in pratica attività agricola.

Sulla base del diverso grado di **autonomia patrimoniale** si distingue tra società di persone che godono di autonomia patrimoniale imperfetta e società di capitali che godono di autonomia patrimoniale perfetta.

Con l'espressione autonomia patrimoniale si intende la separazione tra il patrimonio della società e il patrimonio personale dei singoli soci che la compongono.

L'autonomia patrimoniale è perfetta quando la separazione dei patrimoni è assoluta, nel senso che i soci non rispondono mai dei debiti della società. Nelle società di capitali, dunque, la garanzia per i creditori sociali è costituita dal capitale sociale.

L'autonomia patrimoniale è imperfetta, quando i soci, a determinate condizioni e secondo certe modalità, possono essere chiamati a rispondere dei debiti della società. Nelle società di persone, dunque, la garanzia per i creditori sociali è costituita dai patrimoni personali dei soci.

Il concetto di “**persona giuridica**” presuppone, la sussistenza dell’autonomia patrimoniale perfetta; essa è riconosciuta soltanto alle società di capitali, mentre è esclusa per le società di persone.

Ne consegue che qualora il patrimonio sociale sia insufficiente a soddisfare i creditori sociali, nelle società di persone i soci sono chiamati a rispondere illimitatamente e solidalmente con il proprio patrimonio personale.

Responsabilità illimitata significa che il socio risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.); **responsabilità solidale** significa che ciascun socio risponde per la totalità del debito, e non può chiedere di pagare solo la sua quota. Naturalmente il socio che ha pagato ha il diritto di farsi rimborsare dagli altri soci per la loro quota con l’azione di regresso (art. 1292 c.c.).

Con il contratto di società i soci si obbligano a mettere a disposizione della società beni (denaro, crediti, beni in natura materiali e immateriali) o servizi (cioè la propria attività lavorativa manuale o intellettuale).

Il **conferimento** costituisce titolo necessario per acquisire la qualità di socio e i diritti e gli obblighi inerenti a tale status ossia il diritto di partecipare e di votare in assemblea, il diritto agli utili, il diritto a visionare i registri della società ecc.

6. ORGANIZZAZIONE INTERNA DI UNA SOCIETA’

La società richiede una precisa struttura interna che consenta di prendere decisioni e risolvere i problemi che si presentano. Sotto questo aspetto occorre distinguere i concetti di amministrazione e di rappresentanza.

Amministrare la società significa agire per conto della società, senza tuttavia spenderne il nome; è quindi un fenomeno interno alla società, relativo ai rapporti tra soci.

La **rappresentanza** è invece il potere di esprimere all’esterno la volontà dei soci, di agire in nome della società; ha, cioè, carattere esterno, e riguarda i rapporti con i terzi. Per esempio, decidere di acquistare un nuovo automezzo per

l'azienda rientra nei poteri degli amministratori, mentre stipulare il relativo contratto di acquisto è prerogativa del rappresentante.

La struttura organizzativa delle **società di capitali**, in quanto persona giuridica, è composta da una serie di organi attraverso i quali si esprime la volontà della società. Essi sono:

- **l'assemblea dei soci** che rappresenta l'organo deliberativo della società: approvazione del bilancio, nomina e revoca degli amministratori e dei sindaci, la modifica del contratto sociale ecc. Le decisioni vengono prese a maggioranza.
- **L'organo amministrativo** (o di gestione) è l'organo cui è affidata la gestione della società, può essere composto da un solo amministratore (amministratore unico) o da più amministratori (consiglio di amministrazione, consiglio di gestione). Ad esso spetta il compimento degli atti per la realizzazione dell'oggetto sociale,
- **l'organo di controllo** è l'organo cui è affidato il controllo della gestione. Si tratta del collegio sindacale. Compito principale è di verificare che gli amministratori conducano la società nel rispetto delle leggi e del contratto sociale.

Nelle **società di persone**, la mancanza di personalità giuridica comporta che l'amministrazione sia affidata a ciascun socio illimitatamente responsabili e che, di conseguenza ciascun socio sia giuridicamente imprenditore. Normalmente l'amministrazione delle società di persone spetta ai soci disgiuntamente, nel senso che ciascun socio può compiere atti di gestione della società separatamente dagli altri.

Inoltre nelle società di persone, dato il carattere fiduciario, la responsabilità illimitata che grava sui soci e la mancanza di organi sociali, le decisioni relative alla vita sociale vengono prese all'unanimità e senza particolari formalità.

7. CAPITALE E PATRIMONIO SOCIALE

Il **patrimonio sociale** è costituito dal complesso dei rapporti giuridici imputabili alla società. Il patrimonio sociale è il risultato dell'attività economica della società, cioè delle entrate e delle uscite. Si tratta di **un'entità variabile** in conseguenza di nuove entrate e di nuove spese. E' un dato effettivo.

Il **capitale sociale** è un'entità numerica, un dato contabile che esprime il valore complessivo in termini monetari dei conferimenti. E' dunque **un'entità fissa** modificabile solo a seguito della modifica dell'atto costitutivo. Il capitale sociale può essere diviso in quote o in azioni. Le **azioni** sono particolari documenti che incorporano lo status di socio.

Chiariamo questi importanti concetti con un esempio.

Quattro amici, appassionati di informatica, decidono di costituire una società avente come oggetto la realizzazione di pagine Web. Conferiscono, a tale scopo, 10.000 euro ciascuno. Con il denaro conferito pagano la parcella del notaio e del commercialista, acquistano il computer e il software indispensabili per la loro attività, pagano i primi canoni di affitto dei locali dove hanno posto la loro sede operativa, ecc. Ancor prima di iniziare l'attività la loro società si trova ad avere speso 30.000 euro dei 40.000 conferiti. In tale situazione mentre il capitale sociale, in quanto dato contabile, è rimasto di 40.000 euro, il patrimonio, in quanto dato effettivo delle entrate e delle spese, risulta essere di 10.000 euro (40.000 conferimenti meno 30.000 spese effettuate).

8. LE SOCIETA' DI PERSONE

Le società di persone appartengono a tre diversi tipi:

- la società semplice (ss)
- la società in nome collettivo (snc)
- la società in accomandita semplice (sas)

Esaminiamo più da vicino la società in nome collettivo (S.n.c.)

La società in nome collettivo è una società di persone in cui tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.)

Si tratta di un tipo societario prevalentemente utilizzato per l'esercizio di attività commerciali di modeste dimensioni. E' inoltre importante il vincolo di reciproca fiducia corrente tra i soci, in quanto l'attività di un socio può ripercuotersi sul patrimonio personale degli altri soci.

A carico del socio è posto il divieto di fare concorrenza alla società, cioè di esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società o di partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

Particolari requisiti di forma, di contenuto e di pubblicità sono previsti per l'atto costitutivo:

- la Snc è soggetta alla **iscrizione nel registro delle imprese**. L'atto costitutivo, depositato presso il registro imprese, riveste la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
- L'iscrizione suddetta ha **efficacia dichiarativa** cioè tutto ciò che è iscritto nel registro si rende opponibile a terzi, ciò che non è iscritto nel registro non è opponibile a terzi. La Snc non iscritta nel registro imprese si definisce società irregolare.
- Nel registro delle imprese devono essere iscritti i principali atti o fatti riguardanti la vita della società: modifiche dell'atto costitutivo, nomine e revoca degli amministratori, scioglimento della società, nomina dei liquidatori.

La Snc pur essendo una società di persone presenta una accentuata autonomia patrimoniale sia nei confronti dei creditori sociali, quanto nei confronti dei creditori particolari del socio.

Sotto il primo aspetto, i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo **l'escussione** (chiesto) del patrimonio sociale, rivelatosi insufficiente (**beneficio d'escussione**).

Sotto il secondo aspetto, il creditore particolare del socio di una Snc, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

L'amministrazione e la rappresentanza della Snc spetta a ciascun socio con responsabilità illimitata **disgiuntamente** dagli altri soci. L'amministrazione disgiunta comporta che ogni socio possa, da solo, compiere le operazioni sociali. Tuttavia gli altri soci possono opporsi esercitando il cd. diritto di veto (art. 2257, c. 2 c.c.)

Gli amministratori di una Snc, trattandosi di società commerciale, devono **tenere i libri e le scritture contabili obbligatorie**: libro giornale e libro degli inventari, le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Il rapporto sociale nei confronti del singolo socio si scioglie per morte, recesso ed esclusione del socio.

Le cause di **scioglimento** della Snc sono:

- per decorso del termine,
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- per la volontà di tutti i soci;
- quando viene a mancare la pluralità dei soci e siano trascorsi sei mesi da tale momento se nel frattempo non si è provveduto a ricostruire la pluralità dei soci;
- per provvedimento dell'autorità governativa,
- fallimento della società;
- per tutte le altre cause previste nel contratto societario.

Allo scioglimento segue la **liquidazione**, quindi vengono nominati i liquidatori, i quali devono redigere il bilancio finale, nel quale vengono illustrate le operazioni compiute, e proporre ai soci il piano di riparto, qualora residui dell'attivo.

Con l'approvazione del bilancio i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Occorre però ricordare che secondo la giurisprudenza, la cancellazione della società non determina automaticamente l'estinzione della società, pertanto anche successivamente alla cancellazione gli eventuali creditori rimasti insoddisfatti possono agire contro la società per far valere le loro pretese. La cancellazione configura pertanto solo una **presunzione di estinzione della società**.

9. LE SOCIETA' DI CAPITALI

Le società di capitali appartengono a tre diversi tipi:

- la società per Azioni (spa)
- la società a responsabilità limitata (srl)
- la società in accomandita per Azioni (sapa)

Esaminiamo più da vicino la società a responsabilità limitata (S.r.l.)

Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e le partecipazioni dei soci non sono rappresentate da azioni ma da quote (2462 c.c.).

La società a responsabilità limitata è uscita dalla riforma del diritto societario del 2003 profondamente ridisegnata in ogni aspetto. Il legislatore ha voluto creare un tipo societario che si differenziasse notevolmente dalla spa, anziché esserne un inutile duplicato con piccole differenze, come accadeva sotto la normativa precedente. Per la nuova srl è prevista una normativa specifica, autonoma rispetto a quella della spa.

Per le nuove caratteristiche la srl si presenta come un modello societario

estremamente flessibile, imperniato sulle persone dei soci e sui loro rapporti personali, destinata a soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese. **Essa può essere considerata, in sostanza, come una società di persone con la caratteristica della limitata responsabilità dei soci.**

Infatti, in generale, il socio della srl risponde delle obbligazioni della società limitatamente al valore del proprio conferimento. Questa regola subisce però un'eccezione nel caso di presenza di un unico socio. Tale condizione può verificarsi sin dall'inizio con la costituzione per atto unilaterale di una srl unipersonale, oppure a seguito dei mutamenti della composizione societaria (cessioni di quote, morte di un socio ecc.).

La srl può essere costituita per contratto o atto unilaterale. L'atto costitutivo deve rivestire la forma dell'atto pubblico con un contenuto obbligatorio. L'ammontare minimo legale è di 10.000 euro. Però in sede di costituzione il capitale può essere determinato in misura inferiore, purché pari almeno ad un euro.

L'atto costitutivo viene depositato dal notaio presso l'ufficio del registro delle imprese. L'iscrizione ha efficacia costitutiva e segna la nascita della società come persona giuridica dotata di un autonomo patrimonio.

Il capitale sociale è diviso in **quote di partecipazione** e attribuiscono ai soci i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio. In generale le quote sono assegnate in misura proporzionale ai conferimenti. Inoltre le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi (compravendita) e per successione mortis causa.

Gli amministratori della srl sono nominati dai soci. Lo statuto può stabilire che ci sia un **amministratore unico** o più amministratori riuniti in consiglio che decidono a seguito della convocazione della riunione (**consiglio di amministrazione con metodo collegiale**), o ancora più amministratori riuniti in consiglio che prendono decisioni “mediante consultazione scritta” oppure “sulla base del consenso espresso per iscritto” (**consiglio di amministrazione senza**

metodo collegiale), o ancora l'amministrazione di una srl può avvenire a mezzo di un **organo amministrativo pluripersonale di natura non collegiale** che possono agire in uno dei seguenti modi:

- agire congiunto;
- agire disgiunto;
- agire parzialmente congiunto.

Il codice civile prevede solo per le srl di grandi dimensioni la nomina obbligatoria del **collegio sindacale** quale organo di controllo sull'operato degli amministratori.

Il rapporto sociale nei confronti del singolo socio si scioglie per morte, recesso ed esclusione del socio.

La srl può emettere anche **titoli di debito** purché tale previsione sia contenuta nell'atto costitutivo. Tali titoli possono essere acquistati solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prevista da leggi speciali, e ciò per la salvaguardia dei piccoli risparmiatori meno esperti nell'acquisto di titoli a rischio elevato. Ovviamente la decisione di emissione di titoli di debito è iscritta nel registro delle imprese (art. 2483 c.c.).

INDICE

LA NOZIONE DI IMPRENDITORE	PAG. 1
L'IMPRESA COMMERCIALE	PAG. 2
L'AZIENDA	PAG. 4
LA LIBERA CONCORRENZA	PAG. 6
LE SOCIETA' IN GENERALE	PAG. 7
ORGANIZZAZIONE INTERNA DI UNA SOCIETA'	PAG. 9
CAPITALE E PATRIMONIO SOCIALE	PAG. 11
LE SOCIETA' DI PERSONE	PAG. 11
LE SOCIETA' DI CAPITALI	PAG. 14